Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 5 maggio 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **1152**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto magistrale statale di Alba.

N. 1152. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto magistrale statale di Alba, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 118. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1973, n. **164**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Assunta, in Torino.

N. 164. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino in data 25 giugno 1971, integrato con dichiarazione del 25 luglio stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine Assunta, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 105. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. 165.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Ente religioso ospedali Marini Alberoni - E.R.O.M.A. », con sede in Alberoni di Venezia.

N. 165. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'« Ente religioso ospedali Marini Alberoni - E.R.O.M.A. », con sede in Alberoni di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 106. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1973, n. 166.

Approvazione del nuovo statuto, del trasferimento della sede e del mutamento della denominazione dell'« Opera diocesana per la preservazione della fede - Beato Odorico da Pordenone », con sede in Portogruaro.

N. 166. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono approvati, il nuovo statuto, il trasferimento della sede da Portogruaro a Pordenone ed il mutamento della denominazione in « Opera Odorico da Pordenone » dell'« Opera diocesana per la preservazione della fede - Beato Odorico da Pordenone ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 123. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 1973.

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto l'art. 7 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, recante norme relative alla ristrutturazione del predetto Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il proprio decreto 30 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1972, registro n. 13, foglio n. 15, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 1° marzo 1973, con il quale il dott. Vittorio Ugo Ristagno è stato preposto, quale titolare, alla Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, in sostituzione del dott. Franco Marinone collocato a riposo anticipato a domanda con decreto dello stesso Ministro in data 28 febbraio 1973;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, primo comma, n. 4, della citata legge 15 dicembre 1971, n. 1240, occorre provvedere alla sostituzione in seno al consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare del dott. Franco Marinone con il dott. Vittorio Ugo Ristagno;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Vittorio Ugo Ristagno, dirigente generale preposto alla Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, è nominato membro del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare in sostituzione del dott. Franco Marinone.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1973

ANDREOTTI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1973
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 181

(6475)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1973.

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto 10 aprile 1970 con il quale è stato costituito il consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma per il quinquennio 26 marzo 1970-25 marzo 1975;

Rilevato che il prof. dott. Elio Polli, designato quale componente del predetto consiglio di amministrazione dal Consiglio superiore di sanità, ha presentato le proprie dimissioni in data 28 febbraio 1973;

Vista la lettera 23 marzo 1973 con la quale la segreteria generale del Consiglio superiore di Sanità ha comunicato che detto consesso ha designato il professore dott. Giovanni Marcozzi a far parte del prefato consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma in sostituzione del prof. Polli;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 872;

Decreta:

Il prof. dott. Giovanni Marcozzi è nominato componente del consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, per il restante periodo del quinquennio previsto dal decreto ministeriale 10 aprile 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

(6211)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1973.

Modifica del decreto ministeriale 10 gennaio 1972 relativo all'iscrizione di cinquanta varietà di foraggere graminacee nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 29 gennaio 1972, con il quale sono state iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, cinquanta varietà di foraggere graminacee di produzione estera, già iscritte nei registri di Paesi appartenenti alle Comunità europee;

Considerato che, tra le varietà di foraggere iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 36 dell'articolo unico, la festuca rossa « Highlight » la cui responsabilità della conservazione in purezza è stata erroneamente attribuita alla N.V.H. Mommersteeg's Zaadteelt en Zaadhandel, anziché alla Van Engelen-Vlijmen (Olanda);

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 10 gennaio 1972;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza della varietà di festuca rossa « Highlight », di cui al n. 36 dell'articolo unico del decreto ministeriale 10 gennaio 1972, è Van Engelen Vlijmen (Olanda), anziché N.V.H. Mommersteeg's Zaadteelt en Zaadhandel Vlijmen (Olanda).

Roma, addì 3 aprile 1973

Il Ministro: NATALI

(6151)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P.E. Nobel - Società italiana prodotti esplodenti, stabilimenti di Gallicano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario per la Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.P.E. Nobel Società italiana prodotti esplodenti, stabilimenti di Gallicano (Lucca) con effetto dal 4 ottobre 1971;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P.E. Nobel Società italiana prodotti esplodenti, stabilimenti di Gallicano (Lucca), è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1973

Il Ministro: COPPO

(6641)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P.E. Nobel - Società italiana prodotti esplodenti, stabilimenti di Gallicano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.P.E. Nobel Società italiana prodotti esplodenti, stabilimenti di Gallicano (Lucca), con effetto dal 4 ottobre 1971 e successiva proroga;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P.E. Nobel Società italiana prodotti esplodenti, stabilimenti di Gallicano (Lucca) è prolungato a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1973

Il Ministro: COPPO

(6554)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1973.

Nomina dei revisori ufficiali dei conti per la seconda sessione ordinaria del 1971.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate per la seconda sessione ordinaria del 1971 della commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'elenco allegato.

Roma, addì 19 aprile 1973

Il Ministro: GONELLA

Elenco nominativo dei revisori ufficiali dei conti relativo alla 2ª sessione 1971

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
1. Albini Carlo	27- 3-1919	Brescia	Brescia	Non iscritto
2. Aldrovandi Alberto	1-11-1931	Castel del Rio	Livorno	Dottori commercialisti
3. Amadio Vittorio	14- 2-1929	Firenze	Monza	Non iscritto
4. Amati Beniamino	6- 6-1918	Fasano	Bari	Dottori commercialisti
5. Amici Antonio	20- 7-1924	Roma	Roma	Non iscritto
6. Amorosino Bruno	1-11-1937	Roma	Roma	Ragionieri
7. Anceschi Enzo	11- 5-1916	Reggio Emilia	Bologna	Non iscritto
8. Antenucci Gian Carlo	26- 9-1936	Roma	Roma	Ragionieri
9. Ardino Luigi Antonio	4- 7-1935	Chiusa Pesio	Savona	Ragionieri
10. Aronne Pico	7- 9-1922	Cividale del Friuli	Udine	Ragionieri
11. Arrivo Matteo	11- 6-1932	Bari	Bari	Dottori commercialisti
12. Astegiano Gastone	8- 8-1922	Torino	Carmagnola	Ragionieri
13. Astori Guido	21- 6-1944	Carpenedolo	Brescia	Ragionieri
14. Aureli Vincenzo	23- 8-1906	Roma	Milano	Non iscritto
15. Badalla Giorgio	4- 5-1930	La Spezia	Torino	Dottori commercialisti
16. Badi Mario	28- 1-1919	Milano	Novate Milanese	Dottori commercialisti
17. Baglioni Alessandro	7- 6-1926	Roma	Roma	Non iscritto
18. Baiocco Vincenzo	5- 3-1942	Ischia	Ischia	Ragionieri
19. Baldazzi Enrico	12- 7-1937	Zavattarello	Zavattarello	Dottori commercialisti
20. Barile Angelo Antonio	7- 9-1928	Acquaviva delle Fonti	Noicattaro	Ragionieri
21. Bartolomei Ezio	13-12-1924	Venezia	Trieste	Ragionieri
22. Belcastro Salvatore	24- 5-1906	San Giovanni in Fiore	Roma	Non iscritto
23. Beltrame Arrigo	19- 5-1929	Arzignano	Milano	Dottori commercialisti
24. Bianco Salvatore	23-11-1933	Cassano Ionio	Castrovillari	Dottori commercialisti
25. Biscarini Riccardo	19- 7-1938	Roma	Roma	Dottori commercialisti
26. Biscozzi Luigi	2- 8-1934	Salice Salentino	Milano	Dottori commercialisti
27. Bissi Oleo	13- 4-1917	Milano	Cusano Milanino	Ragionieri
28. Bosello Ferruccio	27- 8-1924	Padova	Padova	Dottori commercialisti
29. Bran Claudio	29- 8-1937	Trieste	Trieste	Ragionieri
30. Branchi Vincenzo	20- 8-1921	Casteldidone	Cremona	Non iscritto
31. Briola in Marcenaro Gabriella	9- 9-1941	Gallarate	Gallarate	Ragionieri
32. Bulgaroni Enza	1- 1-1935	Gallarate	Gallarate	Ragionieri
33. Buoncristiano Giuseppe	14- 1-1925	Potenza	Roma	Non iscritto
34. Buonumori Giorgio	18-11-1931	Perugia	Perugia	Dottori commercialisti
35. Burlini Adriano	24- 2-1927	Venezia	Mestre	Ragionieri
36. Calcaterra Michele	7-11-1943	Sorrento	Napoli	Dottori commercialisti
37. Calzolari Angelo	17- 9-1906	Argenta	Milano	Non iscritto
38. Caprari Bruno	29- 5-1922	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Non iscritto
39. Caprini Giuseppe	6-11-1901	Pergola	Pergola	Periti agrari
40. Carbonchi Alessandro	26- 8-1918	Piacenza	Milano	Non iscritto
41. Carcassoli Gianni	28- 7-1936	Milano	Milano	Ragionieri
42. Cardone Augusto	30- 1-1936	Benevento	Napoli	Ragionieri
43. Carmina Eugenio	5- 5-1923	Raffadali	Campobasso	Non iscritto
44. Carraro Giancarlo	17- 4-1940	Este	Padova	Ragionieri
45. Casadei Walter	19- 7-1926	Ravenna	Ravenna	Ragionieri (elenco speciale)
46. Cascioli Ettore	13- 4-1943	Gallarate	Gallarate	Dottori commercialisti
47. Caselli Carlo Felice	27- 8-1939	Lama Macogno	Modena	Ragionieri
48. Cassina Cesare	13- 5-1935	Milano	Milano	Dottori commercialisti
49. Castellazzo Cesare	11-11-1938	Torino	Torino	Ragionieri
50. Catarinelli Manfredo	22- 9-1915	Spoleto	Bari	Non iscritto
51. Cavalli Guido	21- 4-1941	Milano	Milano	Ragionieri
52. Cavalli Luciano	6- 4-1930	Milano	Milano	Non iscritto
53. Cecchetti Vincenzo	3- 5-1926	Civitavecchia	Roma	Ragionieri
54. Cecchi Adriano	18-10-1939	Milano	Rozzano	Ragionieri
55. Celletti Guelfo	29- 7-1925	Grotte S. Stefano	Viterbo	Non iscritto
56. Centore Salvatore	25- 6-1940	Genova	Genova	Ragionieri

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
57. Chiavenna Lorenzo	22- 5-1943	Orsenigo	Orsenigo	Ragionieri
58. Ciccarelli Dante	19- 8-1923	Pizzoferrato	Roma	Non iscritto
59. Cimmino Giusto	9- 1-1914	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
60. Cinà Giovanni	6- 1-1923	Bivona	Bivona	Non iscritto
61. Cipolla Renato	25-12-1914	Lodi	Lodi	Dottori commercialisti
62. Colombini Giorgio	14- 1-1937	Milano	Milano	Dottori commercialisti
63. Colonna di Stigliano Fabrizio	12- 1-1937	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
64. Consalter Francesco	21- 5-1918	Catania	Torino	Dottori commercialisti
65. Conzina Paolo	6- 1-1936	Trieste	Trieste	Dottori commercialisti
66. Costa Vincenzo	3-12-1931	Pace del Mela	Messina	Ragionieri
67. Costagli Luciano	23-11-1937	Ferrara	Bologna	Ragionieri
68. Cozzolino Giuseppe	18- 4-1914	Portici	Roma	Non iscritto
69. Culasso Giulio	22- 5-1924	Monteroni di Lecce	Roma	Ragionieri
70. d'Alfonso Luigi	30- 4-1929	S. Severo	Roma	Non iscritto
71. Dalprà Pio	2- 2-1922	Folgaria	Cavalese	Dottori commercialisti
72. D'Angelo Michele	16- 5-1912	Rionero in Vulture	Potenza	Dottori commercialisti
73. Dazzi Emilio	7- 9-1930	Parma	Parma	Dottori commercialisti
74. De Albertis Edoardo	24-12-1922	Genova	Milano	Dottori commercialisti
75. De Donato Vito	16-11-1912	Roma	Genova	Ragionieri
76. Degli Esposti Giancarlo	16- 4-1933	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
77. De Gregorio Alberto	7- 8-1908	Napoli	Napoli	Ragionieri
78. Dei Pier Angelo	22- 8-1937	La Spezia	La Spezia	Dottori commercialisti
79. della Porta Glauco	7- 8-1920	Napoli	Roma	Non iscritto
80. Delli Alfredo	22- 6-1943	Fucecchio	Milano	Ragionieri
81. Del Ry Alfredo	30- 6-1904	Lucca	Lucca	Dottori commercialisti
82. De Marzi Renato	30- 8-1920	Villafranca Padovana	Trieste	Non iscritto
83. De Petris Nicola	1- 3-1940	Pistoia	Milano	Dottori commercialisti e ragionieri
84. De Virgiliis Raffaele	11- 2-1923	Chieti	Teramo	Ragionieri
85. Di Martino Emanuele	21- 7-1921	Napoli	Genova	Dottori commercialisti (elenco speciale)
86. Di Matteo Mario	15- 8-1937	Roma	Roma	Ragionieri
87. Dini Dino	6- 9-1914	Firenze	Firenze	Dottori commercialisti
88. Di Segni Dario	15- 6-1942	Roma	Roma	Dottori commercialisti
89. D'Olif Pietro	17-11-1931	Perarolo di Cadore	Belluno	Dottori commercialisti
90. Dozzi Achille	20- 6-1926	Milano	Milano	Geometri
91. Durzu Giampaolo	28-12-1938	Cagliari	Cagliari	Ragionieri
92. Elli Giannino	14- 6-1922	Milano	Milano	Non iscritto
93. Falchi Tita	15- 7-1922	Agordo	Roma	Avvocati
94. Fara Ferdinando Giuseppe	11-11-1933	Predosa	Frosinone	Dottori commercialisti
95. Farolfi Giorgio	9- 5-1940	Ferrara	Ferrara	Ragionieri
96. Ferorelli Medoro	12-10-1906	Francavilla Fontana	Roma	Non iscritto
97. Ferrari Enzo	4- 8-1938	Padova	Padova	Non iscritto
98. Ferrari Giovanni Luigi	20- 9-1912	Vimercate	Milano	Dottori commercialisti
99. Ferrazzi Pierino	31- 7-1929	Milano	Milano	Periti industriali
100. Ferri Claudio	13- 3-1940	Frascati	Frascati	Dottori commercialisti
101. Ferrovecchio Oreste	26- 7-1929	Nereto	Teramo	Ragionieri
102. Foffa Oreste	23- 5-1937	Brescia	Salò	Ragionieri
103. Fontemaggi Farnero	28- 8-1926	Roma	Roma	Ragionieri
104. Formenti Luigi	10- 3-1919	Milano	Milano	Ragionieri
105. Formisano Donato	14- 3-1934	Resina (ora Ercolano)	Cassino	Non iscritto
106. Foti Riccardo	28- 2-1911	Palermo	Napoli	Non iscritto
107. Fracasso Domenico Silvio	16- 9-1927	Vicenza	Vicenza	Ragionieri
108. Francescangeli Luigi	13- 6-1914	Sangemini	Roma	Non iscritto

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
109. Furlanetto Vittorino	5- 1-1924	Fossalta di Portogruaro	Zola Predosa	Non iscritto.
110. Fusco Antonio	6- 5-1934	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
111. Fusillo Antonio	12- 3-1937	Napoli	Roma	Avvocati
112. Galaverni Alberto	30- 7-1933	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Non iscritto
113. Galeazzi Renato	4-11-1915	Roma	Roma	Non iscritto
114. Gallo Aldo	6- 1-1913	Messina	Milano	Dottori commercialisti
115. Gambetti Pietro	11- 8-1927	Reggio Emilia	S. Donato Milanese	Dottori commercialisti (elenco speciale)
116. Gandini Piercarlo	5- 2-1933	Parma	Parma	Dottori commercialisti
117. Garrone Giacomo	16- 8-1914	Catania	Milano	Dottori commercialisti
118. Garuti Orelio	4- 9-1926	S. Prospero di Modena	Correggio	Non iscritto
119. Gasparro Giorgio	23- 8-1914	Vibo Valentia	Milano	Non iscritto
120. Gavello Mario	2-11-1919	Asti	Genova	Non iscritto
121. Giorgetti Agnese	12-11-1925	Rovereto	Milano	Ragionieri
122. Giorgio Duilio	11- 3-1944	Roma	Roma	Ragionieri
123. Giuliano Alfredo	16- 5-1919	Corleto Monforte	Roma	Non iscritto
124. Gnecchi Carillo	20- 5-1923	Valtesse	Albino	Ragionieri
125. Gobbi Fausto	19-12-1926	Arco	Trento	Non iscritto
126. Grai Vittorio	22- 9-1928	Bolzano	Bolzano	Dottori commercialisti
127. Grilli Renato	17- 7-1941	Troia	Torino	Dottori commercialisti
128. Grossi Michele	24- 9-1911	Scaldasole Lomellina	Vigevano	Dottori commercialisti
129. Guasti Giancarlo	20- 4-1931	Prato	Montemurlo	Ragionieri
130. Guerrieri Carlo	18- 8-1939	Bolzano	Varese	Ragionieri
131. Guerriero Gabriele	12- 5-1939	Venezia	Venezia	Non iscritto
132. Guzzeloni Luigi	5- 2-1922	Milano	Milano	Dottori commercialisti
133. Iacovella Romolo	12-10-1939	Benevento	Napoli	Dottori commercialisti
134. Iasiello Pasquale	15- 9-1930	Ceppaloni	Genova	Dottori commercialisti
135. Invernizzi Franco	20- 7-1916	Bergamo	Bergamo	Dottori commercialisti
136. Iotti Edo	11- 7-1927	Campegine	Reggio Emilia	Ragionieri
137. Issoglio Giovanni	4- 4-1937	Novara	Verbania Intra	Ragionieri
138. Josuè Luigi	18- 7-1908	Ancona	Ancona	Non iscritto
139. Ladavas Alberto	10- 5-1910	Lucca	Chiavari	Dottori commercialisti
140. Lamberti Bernardino	7- 2-1928	Cuneo	Tortona	Non iscritto
141. La Rocca Giovanni	17-10-1940	Catania	Catania	Dottori commercialisti
142. Lattuada Francesco	26- 4-1921	Palermo	Venezia	Non iscritto
143. Lazzari Giambattista	12- 8-1933	Desenzano del Garda	Desenzano del Garda	Ragionieri
144. Leone Francesco Paolo	25- 1-1906	Pisticci	Roma	Non iscritto
145. Leone Lucio	7-11-1933	Salerno	Roma	Procuratori legali
146. Locatelli Alfonso	3-11-1924	Milano	Milano	Dottori commercialisti
147. Lonardoni Ciro	28- 5-1933	Serravalle del Chienti	Carisolo	Non iscritto
148. Longo Emilio	16- 9-1928	Roma	Roma	Ragionieri
149. Loperfido Vito	4- 6-1927	Matera	Matera	Non iscritto
150. Lorenzon Romano	9- 8-1921	Udine	Udine	Ragionieri (elenco speciale)
151. Lorini Giuseppe	3-12-1935	Lecco	Lecco	Procuratori legali
152. Lucidi Pressanti Francesco	16- 7-1927	Teramo	Tivoli	Non iscritto
153. Maggioni Giovanni	3- 8-1938	Milano	Firenze	Ragionieri
154. Maiello Vincenzo	8- 4-1940	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
155. Malavasi Giorgio	16- 8-1936	Bologna	Bologna	Ragionieri
156. Mandelli Armando	13- 4-1937	Bergamo	Torino	Non iscritto
157. Manfredi Giovanni	17-11-1907	Lerici	San Terenzo	Dottori commercialisti
158. Manzotti Augusto	15- 2-1938	Modena	Ferrara	Procuratori legali
159. Marinoni Silvana	20-11-1931	Milano	Milano	Ragionieri
160. Martone Luciano	9- 1-1939	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
161. Massaccesi Bruno	21- 7-1908	Filottrano	Bergamo	Non iscritto
162. Massini Franco	29- 1-1926	Roma	Roma	Dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
163. Masullo Ciro	7-11-1933	Napoli	Roma	Ragionieri
164. Mazzadi Giovanni	20- 1-1933	Vicenza	Vicenza	Dottori commercialisti
165. Meloni Giuseppe	23- 4-1932	Sedilo	Cagliari	Dottori commercialisti
166. Merlini Alessandro	30- 3-1944	Lecco	Ballabio	Dottori commercialisti
167. Merlini Ermanno	2- 4-1930	Milano	Milano	Dottori commercialisti
168. Miceli Domenico	10- 9-1934	Tropea	Vibo Valentia	Dottori commercialisti
169. Minaudo Andrea	25-12-1937	Trapani	Castellanza	Dottori commercialisti
170. Minelli Adele in Vicari	8- 6-1942	Poirino	Torino	Ragionieri
171. Minna Armando	26- 3-1937	Lecce	Legnano	Dottori commercialisti
172. Mola Franco	5- 5-1927	Uboldo	Uboldo	Non iscritto
173. Monti Rino	10- 9-1917	Rosignano Marittimo	Roma	Dottori commercialisti (elenco speciale)
174. Montuori Antonio	30- 1-1923	Napoli	Taranto	Non iscritto
175. Moretti Sebastiano	27- 7-1916	Maratea	Napoli	Non iscritto
176. Moro Vittorio	19- 8-1916	Novara	Novara	Ragionieri (elenco speciale)
177. Mottaran Piergiorgio	1- 2-1937	Adria	Bologna	Ragionieri
178. Naggi Giancamillo	21- 7-1941	Robecchetto con Induno	Milano	Dottori commercialisti
179. Napodano Giovanni	28-10-1938	Napoli	Milano	Dottori commercialisti
180. Napoli Carmelo	30- 9-1919	Taranto	Bari	Dottori commercialisti
181. Napolitano Gennaro	4- 4-1910	Napoli	Napoli	Non iscritto
182. Nataloni Emilio	15- 7-1942	Roma	Roma	Ragionieri
183. Negri Giuseppe	7- 6-1915	Grignasco	Grignasco	Dottori commercialisti
184. Niceta Antonino	21- 6-1913	Palermo	Palermo	Dottori commercialisti (elenco speciale)
185. Oldani Antonio	8-10-1921	Magenta	Magenta	Ragionieri
186. Oldoini Giorgio	7- 6-1940	Pietrasanta	Genova	Dottori commercialisti
187. Orsini Giuliano	19-10-1917	Sondrio	Milano	Dottori commercialisti (elenco speciale)
188. Osbat Riccardo	14- 7-1927	Gorizia	Gorizia	Ragionieri
189. Pagani-Cesa Durando	30- 5-1926	Treviso	Venezia	Dottori commercialisti (elenco speciale)
190. Pagnini Andrea	4-12-1921	Gazzaniga	Bergamo	Ragionieri
191. Palmeri Giorgio	15- 1-1944	Casalecchio di Reno	Bologna	Ragionieri
192. Paolini Manlio	14- 6-1922	Pesaro	Pesaro	Dottori commercialisti
193. Pasqualini Aldo	12- 9-1913	Roma	Roma	Non iscritto
194. Pellegrini Adriano	18- 1-1942	Cavareno	Cavareno	Ragionieri
195. Pellegrino Vincenzo	26- 1-1930	Marsala	Marsala	Dottori commercialisti
196. Petazzi Giuseppe	29- 6-1904	Busto Arsizio	Saronno	Dottori commercialisti
197. Petricciuolo Cristofaro	2- 6-1929	Ercolano	Napoli	Ragionieri
198. Pezzali Umberto	27- 1-1908	Udine	Sassuolo	Dottori commercialisti
199. Piazzi Paolo	1-10-1919	Bologna	Bologna	Ragionieri
200. Piccone Flavio	19- 2-1929	Savona	Savona	Ragionieri
201. Pintus Aldo	11- 5-1934	Semestene	Sassari	Dottori commercialisti
202. Pioli Gian Franco	19- 1-1938	Parma	Parma	Dottori commercialisti
203. Pisanu Antonio Nicolò	24- 2-1924	Ittiri	Latina	Ragionieri
204. Piscitelli Filippo	22- 2-1908	Cerreto Sannita	Roma	Non iscritto
205. Pitingolo Sinopoli Giovanni	24- 6-1931	Isca Jonio	Soverato	Ragionieri
206. Pizzoferrato Arnaldo	4-10-1932	Sulmona	L'Aquila	Dottori commercialisti
207. Platè Bruno	17- 4-1910	Piacenza	Roma	Non iscritto
208. Poletto Danilo	25- 2-1928	Caneva	Roma	Non iscritto
209. Polignano Pietro	2- 7-1930	Putignano	Putignano	Avvocati
210. Porcarelli Guido	18- 9-1895	Maiolati Spontini	Jesi	Ragionieri
211. Porretti Armando	27- 9-1911	Montemilone	Campobasso	Non iscritto
212. Proto Michele	1- 4-1940	Crotone	Crotone	Dottori commercialisti
213. Pruner Silvio	2- 8-1925	Cagliari	Cagliari	Dottori commercialisti
214. Pulleghini Dino	14- 8-1923	Virgilio	Mantova	Non iscritto
215. Quirici Laura Maria	19- 2-1936	Milano	Milano	Ragionieri
216. Raja Carlo	30- 7-1935	Milano	Monza	Dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
217. Ramella Vittorio	21- 8-1913	Milano	Trieste	Dottori commercialisti
218. Ramondelli Aldo	14-10-1940	Roma	Roma	Dottori commercialisti
219. Ravetta Mario	26- 4-1906	Cassano Magnago	Gallarate	Ragionieri
220. Restelli Luigi	9-10-1931	Saronno	Uboldo	Ragionieri
221. Ricaldone Massimo	17- 8-1924	Quarona	Quarona	Dottori commercialisti
222. Ricciotti Italo	25- 6-1938	Rimini	Rimini	Ragionieri
223. Rimbl Rudolf	26- 9-1938	Lana d'Adige	Lana d'Adige	Dottori commercialisti
224. Rinaudo Luigi	18- 4-1914	Trapani	Roma	Non iscritto
225. Rivasi Emilio	7-10-1922	Vittorio Veneto	Vittorio Veneto	Non iscritto
226. Rizza Vincenzo	9- 7-1941	Palermo	Roma	Dottori commercialisti
227. Rizzardi Riccardo	22-10-1920	Montechiarugolo	Montechiarugolo frazione Basilicagoiano	Avvocati
228. Rizzi Vittorio	14- 2-1937	Campobasso	Campobasso	Procuratori legali
229. Romani Alberto	29- 7-1941	Bologna	Bologna	Ragionieri
230. Romeo Vincenzo	15- 2-1944	Pavia	Pavia	Ragionieri
231. Rossi Antonio	18- 2-1938	Città di Castello	Città di Castello	Dottori commercialisti
232. Rossi Romolo	6- 9-1924	Verona	Verona	Ragionieri
233. Rossi Walter	1- 1-1927	Firenze	Trieste	Ragionieri
234. Rossitto Vincenzo	2- 1-1920	Floridia	Roma	Non iscritto
235. Rosso Dario	8- 2-1938	Montafia	Torino	Dottori commercialisti
236. Rota Candiani Franco	14-12-1939	Milano	Milano	Dottori commercialisti
237. Rovatti Giorgio	20-12-1931	Novi di Modena	Milano	Dottori commercialisti
238. Ruggiero Felice	14- 9-1927	Aiello del Sabato	Roma	Non iscritto
239. Ruol Raoul	10- 3-1924	Venezia	Milano	Dottori commercialisti
240. Ruta Mario	28- 3-1913	Palermo	Roma	Non iscritto
241. Saccaggi Carloprimo	8- 6-1924	Milano	Milano	Non iscritto
242. Sales Gabriele	9- 7-1920	Sommariva del Bosco	Fossano	Non iscritto
243. Santamaura Domenico	20- 8-1940	Messina	Messina	Ragionieri
244. Santi Natale	18- 5-1922	Genova	Genova	Dottori commercialisti
245. Scavarda Sergio	7- 7-1941	Torino	Torino	Ragionieri
246. Schejola Vittorio	30- 5-1916	Milano	Milano	Non iscritto
247. Schiavone Saverio	27- 5-1927	Bari	Fasano	Non iscritto
248. Schiesaro Gastone	8-10-1931	Arquà Polesine	Salerno	Ragionieri
249. Scialanca Carlo	12- 7-1906	Roma	Roma	Dottori commercialisti
250. Scianca Renzo	20- 7-1929	Rivoli	Torino	Non iscritto
251. Scuccimarra Maria Rita	6- 5-1929	Zara	Bologna	Ragionieri
252. Serantoni Francesco	21- 3-1940	Bologna	Bologna	Ragionieri
253. Siciliano Gaetano	11- 8-1930	Troina	Catania	Dottori commercialisti
254. Silenzi Sandro	4- 5-1940	Frosinone	Frosinone	Ragionieri
255. Snidero Aurelio	26-11-1924	Cervignano del Friuli	Cervignano del Friuli	Dottori commercialisti
256. Sottani Roberto	6- 2-1940	Firenze	Firenze	Ragionieri
257. Sozzi Vittorio	28-11-1938	Piacenza	Piacenza	Dottori commercialisti
258. Spadacini Marco	22- 4-1938	Milano	Milano	Dottori commercialisti
259. Spano Italo	20- 4-1934	Bonorva	Sassari	Dottori commercialisti
260. Stricagnolo Pasquale	27-11-1908	Crotone	Crotone	Non iscritto
261. Sudano Fulvio	13-10-1913	Noto	Roma	Non iscritto
262. Summa Mario	13- 8-1913	Melfi	Genova	Non iscritto
263. Tabusso Paolo	8- 1-1938	Torino	Torino	Dottori commercialisti
264. Tamborrino Antonio	23- 9-1939	Torre del Greco	Lecce	Dottori commercialisti
265. Tampellini Francesco	14- 7-1923	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
266. Tangari Santo	3- 8-1935	Petronà	Milano	Dottori commercialisti
267. Tavino Carlo	1-11-1919	Venezia	Mestre	Non iscritto
268. Telesca Angiolo	26- 6-1923	Potenza	Roma	Non iscritto
269. Terzi Ambrogio	3- 3-1924	San Donà di Piave	San Donà di Piave	Avvocati
270. Toschi Pompeo	11- 3-1934	Sasso Marconi	Bologna	Dottori commercialisti
271. Tosi Antonio	9- 9-1941	Busto Arsizio	Busto Arsizio	Dottori commercialisti
272. Tozzoli Giampaolo	21- 4-1940	Roma	Napoli	Dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
273. Tubia Attilio	12- 4-1928	San Donà di Piave	Milano	Non iscritto
274. Valsecchi Lorenzo	22- 5-1932	Bergamo	Bergamo	Dottori commercialisti
275. Valsecchi Mario	20-10-1918	Bergamo	Milano	Non iscritto
276. Vassallo Anna	9- 8-1938	Napoli	Roma	Ragionieri
277. Velardi Pasquale	9- 3-1923	Benevento	Novara	Ragionieri (elenco speciale)
278. Venier Giorgio	5- 2-1940	Milano	Milano	Dottori commercialisti
279. Verdi Cesare	4- 4-1936	Bologna	Torino	Dottori commercialisti
280. Vici Aldo	14- 3-1914	Montalto Marche	Roma	Dottori commercialisti
281. Vitucci Adolfo	2- 9-1924	Bari	Bari	Avvocati
282. Voltolin Giuseppe	20- 3-1940	Brebbia	Brugherio	Dottori commercialisti
283. Zagnoli Pierluigi	29-10-1939	Milano	Milano	Dottori commercialisti
284. Zago Giorgio	24-12-1939	Verona	Garda	Dottori commercialisti
285. Zanin Gastone	11-11-1926	Fratta Polesine	Bologna	Ragionieri
286. Zoli Italo	16-11-1926	Ravenna	Conselice	Ragionieri
287. Zonta Ricciotti	13-10-1919	Portole (Pola)	Fossalta di Portogruaro	Non iscritto

Roma, addì 17 aprile 1973

Il presidente della commissione centrale: POLIMENO

(6582)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1973.

Valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti da aziende di ogni settore, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Isernia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti di varie imprese della provincia di Isernia è determinato come segue:

Proprietari di fabbricati: L. 5000 mensili (alloggio, luce, acqua e riscaldamento);

Aziende varie: vitto (2 posti) L. 7000; alloggio L. 2500.

Roma, addì 18 aprile 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(6542)

ORDINANZA MINISTERIALE 16 aprile 1973.

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità professionale dell'anno scolastico 1972-73.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, relativa alla sperimentazione negli Istituti professionali;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1970, concernente l'attuazione dell'art. 4 della legge predetta;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1971 e 15 giugno 1972 che determinano le materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica e scritto-grafica dell'esame di maturità professionale;

Ritenuta la necessità di emanare norme di applicazione dei citati decreti ministeriali per gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1972-73;

Ordina:

Art. 1.

Diario

Per gli esami di maturità professionale, del corrente anno scolastico 1972-73 è stabilito il seguente diario:

Giudizio del consiglio di classe: alla chiusura delle lezioni.

Insediamento della commissione giudicatrice e riunione preliminare: *sabato* 30 *giugno*, ore 9, presso lo istituto a cui la commissione è stata destinata, per gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza e dalle istruzioni vigenti per gli esami di maturità. La riunione preliminare proseguirà *domenica* 1° *luglio.*

Prima prova scritta: *lunedì* 2 *luglio*, ore 8,30; durata della prova: 6 ore.

Seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: *martedì* 3 *luglio*, ore 8,30: la durata della prova sarà indicata in calce al tema.

Revisione e valutazione degli elaborati: nell'intervallo tra il termine delle prove scritte e l'inizio dei colloqui o delle prove integrative, la commissione, in prosecuzione dei lavori iniziati nella seduta preliminare, completerà l'esame dei fascicoli e dei *curricula* dei candidati e procederà alla revisione ed alla valutazione degli elaborati.

Inizio delle prove integrative e dei colloqui: non prima del terzo giorno e non oltre il quinto giorno non festivo dal termine delle prove scritte. Ai fini dei colloqui, i candidati interni sono raggruppati per classi di provenienza. La successione delle classi e del gruppo dei privatisti è stabilita per sorteggio. I candidati privatisti, nel turno stabilito dal sorteggio, sosterranno prima le prove integrative, ai fini delle quali sono convocati in numero di quattro al giorno e poi, ultimate le prove integrative per tutti i candidati privatisti assegnati alla commissione, sosterranno i colloqui. Per i colloqui sono convocati giornalmente non meno di cinque candidati, interni o privatisti. Del diario delle prove integrative e dei colloqui il presidente della commissione dà notizia mediante affissione all'albo, nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte; dello stesso diario invia copia al provveditore agli studi.

Prove scritte suppletive per ammalati e relativa revisione: *martedì* 17 *luglio* (prima prova), ore 8,30; *mercoledì* 18 *luglio* (seconda prova), ore 8,30.

Ripresa dei colloqui e delle prove integrative (per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove scritte suppletive): *giovedì*, 19 *luglio*.

Giudizio di maturità e adempimenti vari: a partire dal termine dei colloqui.

Laddove fra le materie oggetto di colloquio di maturità sia prevista una lingua straniera, la scelta di essa è demandata al candidato (interno od esterno) il quale dovrà indicarla alla commissione esaminatrice entro il giorno della prima prova scritta.

Per quanto altro occorra, osservate le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi è stabilito dal Presidente della commissione giudicatrice.

Art. 2.

Sedi di esami

Possono essere sedi degli esami di maturità gli Istituti professionali statali, pareggiati o legalmente riconosciuti presso i quali, nel corrente anno scolastico, abbiano funzionato classi terminali dei corsi sperimentali post-qualifica previsti dal secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

Per i candidati privatisti sono sedi di esame soltanto gli istituti statali di cui al precedente comma, quali risultano dalle tabelle allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970 n. 253 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 1° maggio 1970), 7 giugno 1972, n. 984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 19 febbraio 1973) e 29 settembre 1972, n. 804 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 27 dicembre 1972).

Per la presentazione delle domande valgono le istruzioni contenute nella apposita circolare n. 785/100 del 7 aprile 1973.

Il Ministero si riserva di determinare, sulla base delle domande raccolte, le sedi principali e le sedi aggiunte di esame, e d'impartire disposizioni per l'assegnazione dei candidati e la trasmissione delle domande alle varie sedi.

Possono essere sedi aggiunte di esami, sia per le prove scritte che per i colloqui, gli istituti professionali statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che abbiano un numero di candidati non inferiore a venticinque, aggregati a commissione costituita per altro istituto sede principale di esame.

Ad ogni commissione sono assegnati, di regola, non più di settantacinque candidati.

Art. 3.

Giudizio del consiglio di classe

Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami il consiglio di classe è costituito, oltre che dal capo d'istituto, che lo presiede, dagli insegnanti delle materie del corso sperimentale, che abbiano competenza ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini, compreso l'insegnante di religione, che, tuttavia non partecipa al giudizio se l'alunno abbia ottenuto la dispensa per tale disciplina.

Ogni componente del consiglio di classe è tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto. Tale giudizio analitico, deve esprimere la valutazione, o positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato con riguardo al profitto, conseguito in ciascuna materia, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo) alle capacità e alle attitudini. Successivamente, il consiglio di classe formula a maggioranza il giudizio di ammissione o di non ammissione, che, opportunamente motivato, deve scaturire dalla sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso.

Il giudizio complessivo inquadra sinteticamente attitudini e interessi dal candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica, e contiene ogni altro elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, nonché sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.

Nella deliberazione di ammissione o non ammissione degli alunni che abbiano effettuato un numero rilevante di assenze si applicano le disposizioni di cui al par. 8 della circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971.

Gli alunni ai quali sia stata inflitta la punizione disciplinare di cui alla lettera « f » dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 sono ammessi agli esami senza la formulazione dei giudizi analitici e complessivo di cui ai commi precedenti.

Detti alunni, peraltro, in sede di esami di maturità sono tenuti, alla stregua dei candidati privatisti, a sostenere secondo i casi le prove orali integrative previste dalla lettera *a*) del n. 1) o n. 2) del successivo art. 16.

Nel quadro da esporre all'albo dell'Istituto, per ciascun candidato sarà riportata soltanto la deliberazione finale adottata, e cioè « ammesso » ovvero « non ammesso », senza altra indicazione.

La motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio viene comunicata agli alunni non ammessi, a loro richiesta.

A richiesta dell'interessato, può essere comunicato anche il giudizio di ammissione, con la motivazione relativa.

Art. 4.

Relazione del consiglio di classe

Ultimato lo scrutinio finale, di cui al precedente art. 3, il consiglio di classe redige un'ampia relazione, al fine di illustrare alla commissione giudicatrice i programmi svolti dagli alunni nel corso dell'anno scolastico, nonché gli aspetti più significativi dell'attività scolastica nella classe di provenienza dei candidati.

La relazione viene trasmessa alla commissione suddetta unitamente agli atti dello scrutinio finale ed a quelli relativi alla carriera scolastica dei candidati.

Art. 5.

Membro interno

Il membro interno è designato dal competente consiglio di classe fra i docenti di materie che costituiscono oggetto delle prove scritte o del colloquio. La designazione del consiglio di classe è adottata a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del capo d'istituto.

Il membro interno è anche membro effettivo per i privatisti.

Art. 6.

Vice presidente

Alla elezione, a maggioranza, del vice presidente partecipano il presidente e tutti i commissari, compreso il membro interno. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri interni non sono eleggibili.

Art. 7.

Membri aggregati

Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membro effettivo su materie di carattere specifico oggetto del colloquio o di prove integrative.

I commissari aggregati partecipano soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina.

Dei membri aggregati sono nominati a pieno titolo soltanto quelli occorrenti per le materie oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio. I membri aggregati eventualmente nominati per la materia aggiunta e per le prove integrative hanno solamente voto consultivo.

La nomina dei membri aggregati non può cadere su professori appartenenti al medesimo istituto sede di esame, salvo casi di assoluta necessità, limitatamente, peraltro, alle materie tecniche.

Art. 8.

Sostituzioni

Le sostituzioni di componenti di commissioni giudicatrici che si rendano necessarie per assicurare la completa e regolare costituzione delle commissioni stesse, ai fini anche del puntuale insediamento nella riunione preliminare, sono disposte dal provveditore agli studi.

La sostituzione del membro interno viene disposta, su designazione del capo di istituto, con altro docente preferibilmente di materia oggetto di esame, che appartenga alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto.

Fra i casi di giustificato impedimento rientra quello derivante dall'utilizzazione come commissario presso altra commissione di maturità.

Art. 9.

Esame dei programmi e della carriera scolastica dei candidati

Nella seduta preliminare e nelle successive, prima della revisione degli elaborati, la commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nel corso sperimentale nonché gli atti trasmessi dal consiglio di classe a norma del precedente art. 4.

La commissione prende altresì in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori-studenti, nonché i programmi e tutti i documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni, ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza, al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali.

Art. 10.

Ammissibilità dei candidati esterni (privatisti)

Ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 12 giugno 1970) possono sostenere gli esami di maturità professionale quali candidati esterni (privatisti) coloro che abbiano conseguito presso un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto, il diploma di qualifica previsto dalle vi-genti norme per l'iscrizione al corrispondente corso sperimentale successivo alla qualifica medesima, da un numero di anni pari alla durata del corso sperimentale stesso (art. 3, primo comma).

Ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 15 maggio 1970 e 27 maggio 1971, n. 811 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 12 ottobre 1971), e di successive disposizioni in corso di perfezionamento, l'iscrizione di cui al comma precedente ai vari corsi sperimentali post-qualifica è regolata come segue:

Corso sperimentale	Qualifiche che consentono l'iscrizione
Tecnico delle industrie meccaniche	Aggiustatore meccanico
	Meccanico tornitore
	Congegnatore meccanico
	Meccanico riparatore d'automezzi
	Meccanico stampista per materie plastiche
	Meccanico tessile
	Meccanico di miniera
	Disegnatore meccanico
	Disegnatore navale
	Meccanico navale
	Padrone marittimo al traffico
	Installatore di impianti telefonici
	Ottico
	Meccanico armaiolo
	Meccanico strumentista
	Orologiaio
	Montatore impianti distribuzione carburanti
	Meccanico agrario (sez. triennale)
	Modellista di fonderia
	Meccanico motorista
	Carrozziere e verniciatore a spruzzo

Corso sperimentale	Qualifiche che consentono l'iscrizione
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettricista di bordo Radiotelegrafista di bordo Frigorista di bordo Padrone marittimo al traffico Elettricista installatore b.t. Elettricista per automezzi Elettromeccanico Montatore e riparatore apparecchi radio Montatore e riparatore apparecchi televisivi Installatore di impianti telefonici Tecnico di radiologia medica
Tecnico delle industrie chimiche	Operatore chimico Preparatrice di laboratorio chimico e biologico
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	*Decoratore* *Foggiatore* *Modellista-formatore*
Chimico delle industrie ceramiche	*Chimico-ceramista*
Segretario di amministrazione	Addetto alla segreteria d'azienda (e segretario d'azienda) Addetto alla contabilità di azienda (e contabile d'azienda) Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattiilografo in lingue estere) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e operatore commercio con l'estero) Addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo Addetto alla portineria d'albergo
Operatore commerciale	Addetto alla segreteria d'azienda (e segretario d'azienda) Addetto alla contabilità d'azienda (e contabile d'azienda) Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e operatore commercio con l'estero)
Analista contabile	Addetto alla contabilità d'azienda (e contabile d'azienda) Addetto alla segreteria d'azienda (e segretario d'azienda) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e operatore commercio con l'estero)
Tecnico delle attività alberghiere	Addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alla portineria d'albergo Accompagnatrice turistica
Operatore turistico	Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alla segreteria d'azienda (e segretario d'azienda) Accompagnatrice turistica Addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo Addetto alla portineria d'albergo
Disegnatore stilista di moda	Sarta per donna Sarta per bambini Figurinista *Costumista teatrale e cinematografica*
Tecnica della grafica e della pubblicità	Disegnatrice pubblicitaria Ceramista Addetta alla vendita e alla vetrina
Assistente per comunità infantili	Assistente all'nfanzia (sez. triennale)
Agrotecnico	Tutte quelle rilasciate dagli Istituti professionali per l'agricoltura

Coloro che siano in possesso delle qualifiche in corsivo potranno essere ammessi con riserva in quanto la loro validità, ai fini di cui trattasi, come sopra cennato, è prevista in un provvedimento di integrazione dei menzionati decreti del Presidente della Repubblica n. 253, e n. 811, attualmente in corso di perfezionamento.

Agli esami di maturità professionale, inoltre, possono essere ammessi coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e dimostrino di avere adempiuto all'obbligo scolastico, nonché coloro che abbiano compiuto il 23° anno di età, indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo di studio, (secondo comma art. 3).

In merito ai candidati diciottenni si precisa che l'aspirante deve:

a) aver compiuto il 18° anno di età alla data del 1° luglio 1973;

b) essere in possesso della licenza di scuola media o titolo equipollente in quanto il secondo comma dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, stabilisce, che « ha adempiuto all'obbligo scolastico, l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza media ».

Tali disposizioni non si applicano agli alunni interni iscritti, nel corrente anno scolastico, alla cosiddetta IV classe (al primo anno cioè dei corsi sperimentali post-qualifica di durata biennale) presso istituti professionali statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che non abbiano perduto la qualità di alunno interno entro il prescritto termine del 15 marzo. Pertanto l'abbreviazione del corso degli studi per gli alunni interni rimane configurata nei seguenti casi:

— per merito o per obblighi di leva, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227;

— per recupero, quando sia decorso il prescritto intervallo del conseguimento del titolo inferiore (licenza di scuola media o di avviamento professionale), a norma del terzo comma dell'art. 44 del regolamento scolastico approvato con regio decreto 4 maggio 1925, numero 653, che pone come condizione indispensabile la promozione all'ultima classe per effetto dello scrutinio finale.

In ogni caso è concessa l'abbreviazione del corso di studi per obblighi di leva ai giovani candidati (interni od esterni) nati nel 1953, 1954 e 1955, i quali comprovino con certificato rilasciato dalla competente autorità militare che sono tenuti a sottoporsi a visita sanitaria di leva nell'anno solare 1973 o 1974.

Lo stesso beneficio può essere chiesto anche dai giovani nati in anni precedenti al 1953, purché dimostrino di essere ancora soggetti agli obblighi di leva.

Nei casi per i quali possano sorgere dubbi circa la ammissibilità dei candidati, i presidi ed i provveditori accetteranno la relativa domanda con esplicita riserva di far conoscere in merito le decisioni del Ministero, che dovrà essere tempestivamente interessato, fornendo ogni documentato elemento di giudizio.

Art. 11.

La seconda prova scritta verterà sulla materia indicata, per ciascun tipo di maturità, nella colonna 2 dell'allegata tabella *A*).

Art. 12.

Le materie tra le quali possono essere scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione giudicatrice, le due materie oggetto del colloquio sono indicate nella colonna 3 della tabella *A*).

Art. 13.
Plichi dei temi

I provveditori agli studi devono richiedere alla competente Direzione generale entro il 28 maggio i plichi dei temi per le prove scritte. Quelli occorrenti per le prove suppletive saranno richiesti entro il 7 luglio.

Art. 14.
Prove scritte suppletive

I candidati che, in seguito a grave malattia, da accertare con visita fiscale o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, non abbiano potuto partecipare alle prove scritte hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.

La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, se riconosce fondati i motivi addotti e se li ritiene meritevoli di accoglimento, ne dà comunicazione al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi, sulla base delle notizie e dei dati trasmessi dai presidenti delle commissioni che operano nella provincia, farà richiesta telegrafica al Ministero, entro il 7 luglio, dei plichi dei temi occorrenti per le anzidette prove suppletive, precisando nella richiesta il tipo di maturità professionale, le sedi di esami e le commissioni giudicatrici interessate nonché il numero dei candidati.

Ai fini del precedente comma, il provveditore agli studi terrà presente quanto segue:

a) nel caso che nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad un'unica commissione. Questa provvederà alle operazioni relative, trasmettendo, a conclusione delle prove, gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continueranno nel frattempo lo svolgimento dei colloqui;

b) nel caso di commissioni cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto, anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale.

Art. 15.
Scelta delle materie oggetto del colloquio

Alla scelta delle materie oggetto del colloquio da parte, rispettivamente, del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente:

a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scritto-grafiche ciascun candidato indica, per iscritto, al presidente della commissione, o al commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte di esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta;

b) al termine della revisione delle prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, la commissione delibera, per ciascun candidato, sulla scelta tra le residue tre materie.

La delibera è adottata a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

A completamento del diario pubblicato, sarà affisso all'albo dell'istituto l'elenco dei candidati con l'indicazione, a fianco di ciascun nome, delle materie su cui verterà il colloquio.

Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato.

Art. 16.
Prove integrative per i privatisti

Nel turno determinato dal sorteggio di cui al precedente art. 1, i candidati privatisti, prima di sostenere il colloquio, sono sottoposti a prove orali integrative non aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, il quale avrà luogo dopo che le prove stesse siano state espletate da tutti i candidati privatisti, secondo il diario stabilito a norma dei precedenti articoli 1 e 15.

Le prove tendono ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non abbia preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo.

Esse vertono:

1) per i corsi sperimentali annuali:

a) per i candidati forniti del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale, nonché per i candidati forniti di titolo legale valido per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico: sulle materie di insegnamento del corso sperimentale che non formano oggetto della seconda prova scritta e che non siano comprese tra le due scelte per il colloquio;

b) per i candidati non provvisti dei titoli indicati nella precedente lettera *a*): sulle materie di cui alla lettera *a*) nonché su quelle previste nei programmi del corso di studi per il conseguimento del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale, tenuto conto del titolo di studio posseduto;

2) per i corsi sperimentali biennali o triennali:

a) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe: sulle materie dell'ultimo anno di corso che non formano oggetto né della seconda prova scritta né delle due scelte per il colloquio;

b) per i candidati forniti del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale, nonché per i candidati forniti di titolo legale valido per l'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico e di tecnico di radiologia medica: sulle materie di cui alla lettera *a*) e su quelle previste nei programmi degli anni del corso sperimentale precedenti l'ultimo;

c) per i candidati non provvisti dei titoli indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*): sulle materie di cui alla lettera *b*) nonché su quelle previste nei programmi del corso di studi per il conseguimento del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Per i candidati indicati alle lettere *b*) del n. 1) e *c*) del n. 2) le prove tendono ad accertare la preparazione professionale anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente alle materie indicate, per ciascun tipo, nell'annessa tabella *B*.

Si precisa che, poiché il programma di insegnamento dei corsi sperimentali (biennali) del settore amministrativo-commerciale e turistico-alberghiero è redatto sulla base dei programmi attualmente vigenti per le sezioni di qualifica, i candidati privatisti, ancorché muniti di un diploma di qualifica del settore conseguito dopo un corso di studi quadriennali (secondo il precedente ordinamento), dovranno rispondere sui programmi di entrambi gli anni in cui si articola il corso sperimentale post-qualifica.

Art. 17.
Verbalizzazione delle prove integrative e dei colloqui

Al termine delle prove integrative e dei colloqui di ciascun candidato, la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze.

Art. 18.
Collegialità

In nessun caso si dà inizio alle prove integrative o al colloquio né in essi si prosegue se non siano presenti almeno cinque membri effettivi della commissione, compreso il presidente o il vice presidente.

Art. 19.
Giudizio di maturità

La commissione giudicatrice si riunisce entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive. I commissari aggregati prendono parte — a pieno titolo o con voto meramente consultivo, a norma del precedente art. 7 — alle sole deliberazioni relative ai candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame.

Sulla base dei risultati delle prove, del giudizio di ammissione agli esami, del *curriculum* del candidato e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del motivato giudizio di maturità e provvede ad ogni adempimento prescritto dalla legge e dalle altre disposizioni.

I candidati non provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, i quali non abbiano conseguita la maturità possono, a giudizio espresso a maggioranza semplice dalla commissione ottenere la idoneità all'ultima classe.

I candidati di cui al precedente comma che non abbiano ottenuto detta idoneità, non possono sostenere l'esame di idoneità alla medesima classe nella sessione autunnale.

Art. 20.
Pubblicazione dei risultati

L'esito degli esami è pubblicato per tutti i candidati nell'albo dell'istituto sede della commissione e, per estratto, nell'albo degli Istituti dai quali i candidati provengono.

Ai candidati dichiarati maturi il giudizio di cui al precedente articolo 19 e la valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto a loro richiesta. Giudizio e valutazione devono essere pertanto riportati sui registri d'esame prima della chiusura, in plichi sigillati, degli atti della commissione giudicatrice.

Art. 21.
Rilascio dei diplomi o certificati provvisori

In attesa della fornitura dei diplomi, saranno rilasciati certificati provvisori dal capo dell'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto, di provenienza dei candidati.

Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non potranno essere rilasciati se non in un unico esemplare: essi dovranno riportare in lettere il voto assegnato e recare in calce la seguente dicitura:

« Il presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma... del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore ».

Esso perderà tale efficacia quando da parte delle Autorità scolastiche sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà, peraltro, la restituzione del certificato provvisorio.

I certificati provvisori rilasciati dai capi degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, devono essere legalizzati dal provveditore agli studi.

Ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754 e della legge 11 dicembre 1969, n. 910, il diploma di maturità professionale per odontotecnico ha valore soltanto per l'ammissione alle carriere di concetto, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*, nonché a tutti i corsi di laurea universitari.

Esso, invece, non può ritenersi valido per l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico, regolato da specifiche norme legislative. Sul diploma, pertanto, dovrà essere apposta la seguente esplicita dicitura:

« Il presente diploma non abilita all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico, di cui al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Analoga dicitura sarà, del pari, inserita sul certificato provvisorio.

Art. 22.

Per quanto non è previsto nella presente ordinanza, valgono, in quanto applicabili, le norme sugli esami di maturità tecnica.

Roma, addì 16 aprile 1973

Il Ministro: SCALFARO

TABELLA *A*

Materie sulle quali verteranno gli esami di maturità professionale dell'anno scolastico 1972-1973

Colonna I Tipo di maturità professionale	Colonna II Materia oggetto della seconda prova scritta (*a*)	Colonna III Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (*b*)
Odontotecnico	Biologia e fisiologia umana	Lingua e lettere italiane Chimica organica e biologica Fisica Tecnologia odontotecnica
Tecnico della cinematografia e della televisione	Organizzazione generale e tecnica della produzione	Lingua e lettere italiane Legislazione cinematografica Tecnica professionale Storia delle arti e del costume
Tecnico delle industrie meccaniche	Tecnica della produzione e disegno	Lingua e lettere italiane Matematica Fisica e laboratorio Elettrotecnica ed elettronica
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettrotecnica ed elettronica	Lingua e lettere italiane Matematica Fisica e laboratorio Laboratorio misurazioni
Tecnico delle industrie chimiche	Impianti chimici e disegno	Lingua e lettere italiane Fisica e laboratorio Chimica organica e preparazioni Organizzazione aziendale
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	(2)	Lingua e lettere italiane Tecnica delle lavorazioni ceramiche e laboratorio Impianti industriali ceramici e disegno Fisica e laboratorio
Chimica delle industrie ceramiche	(2)	Lingua e lettere italiane Chimica applicata e laboratorio analisi chimiche inorganiche e organiche Impianti industriali ceramici e disegno Fisica e laboratorio
Segretario d'amministrazione	Elementi di scienza della amministrazione, organizzazione del lavoro d'ufficio, tecnica amministrativa	Lingua e lettere italiane Economia politica, scienza delle finanze e statistica Diritto, legislazione sociale e contabilità pubblica Elementi di informatica (1)
Operatore commerciale	Organizzazione, gestione aziendale e mercatistica	Lingua e lettere italiane Economia e scienza delle finanze Informatica e statistica aziendale Lingua estera
Analista contabile	Analisi della contabilità generale	Lingua e lettere italiane Analisi delle contabilità speciali Economia politica e scienza delle finanze Informatica e statistica aziendale
Tecnico delle attività alberghiere	Tecnologia alberghiera	Lingua e lettere italiane Organizzazione e tecnica amministrativa alberghiera Diritto, legislazione sociale e alberghiera Lingua estera
Operatore turistico	Economia politica e turistica	Lingua e lettere italiane Diritto, legislazione sociale e turistica Lingua estera Organizzazione, tecnica aziendale e statistica

(1) Da sostituire con lingua e lettere tedesche per gli Istituti con insegnamento in lingua tedesca.
(2) Si fa riserva di successiva determinazione in relazione al parere richiesto al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Colonna I Tipo di maturità professionale	Colonna II Materia oggetto della seconda prova scritta (a)	Colonna III Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (b)
Disegnatrice stilista di moda	Storia dell'arte e del costume	Lingua e lettere italiane Psicologia e sociologia Tecnica professionale Storia
Tecnica della grafica e della pubblicità	Tecnica professionale	Lingua e lettere italiane Storia Psicologia e sociologia Storia dell'arte
Assistente per comunità infantili	Psicologia	Lingua e lettere italiane Pedagogia Tecnica educativa e di esplorazione Igiene mentale e psichiatria infantile
Agrotecnico	Tecniche della gestione aziendale e strutture di sviluppo delle collettività agricole	Lingua e lettere italiane Elementi di diritto, legislazione sociale ed agraria Economia politica, economia e statistica agraria Agronomia e coltivazioni, meccanica agricola, zootecnica e genio-rurale

N. B. — Le materie sono indicate con la denominazione stabilita nei vigenti programmi ed orari di insegnamento, fermo restando che il colloquio verte sul programma di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

(*a*) o grafica o scritto-grafica;

(*b*) salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, *in aggiunta*, anche su altra materia.

Il Ministro: SCALFARO

TABELLA *B*

Materie sulle quali vertono le dimostrazioni pratiche per i candidati privatisti

Odontotecnico	Esercitazioni di tecnologia odontotecnica
Tecnico della cinematografia e della televisione	Ripresa, montaggio, registrazione, edizione (una prova a scelta)
Tecnico delle industrie meccaniche	Esercitazioni di tecnica della produzione, con riferimento ad una delle qualifiche del settore meccanico; meccanico navale; ottico
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Misurazioni elettroniche, con riferimento ad una delle qualifiche del settore elettrico ed elettronico; radio-telegrafista; tecnico di radiologia medica
Tecnico delle industrie chimiche	Analisi chimica, con riferimento alla qualifica di operatore chimico
Chimico delle industrie ceramiche	Esercitazioni pratiche di chimica o di tecnologia, con riferimento alla qualifica di chimica ceramista
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Laboratorio di lavorazioni ceramiche, con riferimento a una delle qualifiche: foggiatore, modellista, formatore, decoratore
Segretario di amministrazione	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Operatore commerciale	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Analista contabile	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina, macchine contabili
Tecnico delle attività alberghiere	Dattilografia, esercitazioni di segreteria ed amministrazione d'albergo o di portineria d'albergo (a scelta del candidato)
Operatore turistico	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Disegnatore stilista di moda	Disegno e storia del costume, esercitazioni di taglio o di confezione o di ricamo (a scelta del candidato)
Tecnico della grafica e della pubblicità	Esercitazioni di disegno pubblicitario o di letteristica o di disegno professionale (a scelta del candidato)
Assistente per comunità infantili	Esercitazioni pratiche di tecnica professionale
Agrotecnico	Esercitazioni di pratica agricola con riferimento alle qualifiche di esperto coltivatore o di esperta agricola

Nota: Gli argomenti delle dimostrazioni pratiche saranno indicati dalla commissione esaminatrice, tenendo presente che esse tendono a verificare la conoscenza, da parte del candidato, delle tecniche operative essenziali che costituiscono i presupposti degli insegnamenti dei corsi sperimentali.

Pertanto le dimostrazioni si esauriranno, di regola, nel corso della stessa prova integrativa, e in nessun caso comporteranno l'esecuzione completa dello schema operativo attinente all'argomento indicato, o l'osservanza dei tempi e dei ritmi propri delle prove di qualifica.

(6587) *Il Ministro*: SCALFARO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Noceto

Con decreto 1° dicembre 1972, n. 419, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno alluvionale del torrente Taro in località Pontetaro del comune di Noceto (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15, mappale 173, della superficie di Ha. 1.89.40, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 30 maggio 1972, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Parma, schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6160)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monticiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Monticiano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.153.742, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6614)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Livorno viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 904.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6615)

Autorizzazione al comune di Isili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Isili (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.696.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6589)

Autorizzazione al comune di Girasole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Girasole (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.239.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6590)

Autorizzazione al comune di Lula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Lula (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6591)

Autorizzazione al comune di Lotzorai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Lotzorai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.103.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6592)

Autorizzazione al comune di Loculi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Loculi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.645.297, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6593)

Autorizzazione al comune di Lanusei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Lanusei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.399.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6594)

Autorizzazione al comune di Irgoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Irgoli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6595)

Autorizzazione al comune di Jerzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Jerzu (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.902.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6596)

Autorizzazione al comune di Gergei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Gergei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.450.006, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6597)

Autorizzazione al comune di Genoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Genoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.819.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6598)

Autorizzazione al comune di Escolca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Escolca (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.866.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6599)

Autorizzazione al comune di Elini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Elini (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.464.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6600)

Autorizzazione al comune di Dualchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Dualchi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.510.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6601)

Autorizzazione al comune di Dorgali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Dorgali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.019.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6602)

Autorizzazione al comune di Cuglieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Cuglieri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.438.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6603)

Autorizzazione al comune di Budoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Budoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.864.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6604)

Autorizzazione al comune di Bosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Bosa (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 210.123.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6605)

Autorizzazione al comune di Bortigali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Bortigali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6606)

Autorizzazione al comune di Borore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Borore (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.907.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6607)

Autorizzazione al comune di Bolotana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Bolotana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6608)

Autorizzazione al comune di Birori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Birori (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6609)

Autorizzazione al comune di Belvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Belvi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.731.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6610)

Autorizzazione al comune di Barisardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Barisardo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.497.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6611)

Autorizzazione al comune di Atzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Atzara (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.565.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6612)

Autorizzazione al comune di Aritzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1973, il comune di Aritzo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.551.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6613)

Autorizzazione al comune di Riccione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1973, il comune di Riccione (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 833.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6616)

Autorizzazione al comune di Massafra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1973, il comune di Massafra (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 216.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6617)

Autorizzazione al comune di Pietrasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1973, il comune di Pietrasanta (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 730.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6618)

Autorizzazione al comune di Tortorici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1973, il comune di Tortorici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6619)

Autorizzazione al comune di Santa Marina Salina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1973, il comune di Santa Marina Salina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.339.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6620)

Autorizzazione al comune di S. Domenica Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1973, il comune di S. Domenica Vittoria (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.181.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6621)

Autorizzazione al comune di Reitano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1973, il comune di Reitano (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.393.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6622)

Autorizzazione al comune di Novara di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1973, il comune di Novara di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.337.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6623)

Autorizzazione al comune di Montalbano Elicona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1973, il comune di Montalbano Elicona (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6624)

Autorizzazione al comune di Montagnareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1973, il comune di Montagnareale (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6625)

Autorizzazione al comune di Mirto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1973, il comune di Mirto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6626)

Autorizzazione al comune di Malvagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1973, il comune di Malvagna (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.965.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6627)

Autorizzazione al comune di Lipari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1973, il comune di Lipari (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6628)

Autorizzazione al comune di Letoianni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1973, il comune di Letoianni (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6629)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Marea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1973, il comune di Gioiosa Marea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.268.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6630)

Autorizzazione al comune di Gallodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1973, il comune di Gallodoro (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.453.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6631)

Autorizzazione al comune di Castelmola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1973, il comune di Castelmola (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.536.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6632)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

Corso dei cambi del 2 maggio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	592,40	592,40	590,10	592,40	591 —	592,40	591,65	592,40	592,40	592,40
Dollaro canadese	590,55	590,55	589,50	590,55	591 —	591,90	589,75	590,55	590,55	590,55
Franco svizzero	183 —	183 —	182,50	183 —	182 —	182,90	182,78	183 —	183 —	183 —
Corona danese	94,96	94,96	94,70	94,96	95,25	94,95	94,95	94,96	94,96	94,96
Corona norvegese	99,90	99,90	99,50	99,90	100,50	99,60	99,85	99,90	99,90	99,90
Corona svedese	131,10	131,10	130,60	131,10	131 —	131,10	131 —	131,10	131,10	131,10
Fiorino olandese	200,40	200,40	199,80	200,40	200 —	200,40	200,29	200,40	200,40	200,40
Franco belga	14,7040	14,704	14,67	14,704	14,60	14,70	14,74	14,704	14,70	14,70
Franco francese	129,99	129,99	129,85	129,99	129,15	129,45	130,05	129,99	129,99	129,99
Lira sterlina	1476,20	1476,20	1475 —	1476,20	1469 —	1473,60	1474,60	1476,20	1476,20	1476,20
Marco germanico	209,09	209,09	208,45	209,09	208,50	208,60	209,10	209,09	209,09	209,09
Scellino austriaco	28,63	28,63	28,70	28,63	28,70	28,52	28,64	28,63	28,63	28,63
Escudo portoghese	23,425	23,425	23,30	23,425	23,25	23,42	23,45	23,425	23,42	23,42
Peseta spagnola	10,2110	10,211	10,23	10,211	10,17	10,20	10,21	10,211	10,21	10,21
Yen giapponese	2,235	2,235	2,23	2,235	2,19	2,23	2,25	2,235	2,23	2,23

Media dei titoli del 2 maggio 1973

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	103,275
Redimibile 3,50% 1934	100,60
» 3,50% (Ricostruzione)	89,20
» 5% (Ricostruzione)	99,525
» 5% (Riforma fondiaria)	96,40
» 5% (Città di Trieste)	97,80
» 5% (Beni esteri)	94,225
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	94,075
» 5,50% » » 1968-83	94,425
» 5,50% » » 1969-84	95,925
» 6% » » 1970-85	98,475
» 6% » » 1971-86	98,70
» 6% » » 1972-87	98,775
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,075
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,45
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,675
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	97,575
» 5% (» 1° gennaio 1977)	96,015
» 5% (» 1° aprile 1978)	96,025
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	100,55
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	100,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 maggio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	592,025
Dollaro canadese	590,15
Franco svizzero	182,89
Corona danese	94,955
Corona norvegese	99,875
Corona svedese	131,05
Fiorino olandese	200,345
Franco belga	14,722
Franco francese	130,02
Lira sterlina	1475,40
Marco germanico	209,095
Scellino austriaco	28,635
Escudo portoghese	23,437
Peseta spagnola	10,21
Yen giapponese	2,242

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 6 ottobre 1972 al 30 ottobre 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) numero 2127/72, n. 2175/72, n. 2218/72 e n. 2260/72.

(in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica - 1 unità di conto = lire 625)

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
	Periodo dal 6 ottobre 1972 al 26 ottobre 1972	
10.01 A	Frumento tenero ([1]) e frumento segnalato	1,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	1,00
10.01 B	Frumento duro	1,00
10.02	Segala ([1])	1,00
10.03	Orzo	1,00
10.04	Avena	1,00
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibridi destinato alla semina	1,00
10.07 C	Sorgo	1,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero ([2]):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e la zona V a) (ad eccezione della Nigeria)	69,00
	- la zona IV	74,00
	- la zona V b), VI, VII, I c) e la Nigeria	72,00
	- gli altri paesi terzi	63,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	59,25
	- tenore in ceneri da 601 a 900	54,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII	61,80
	- gli altri paesi terzi	49,80
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	45,60
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	40,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	70,00
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	63,25
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,75
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	41,95

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII a) e I c)	72,00
	- le zone I a) e c) e V a)	69,00
	- gli altri paesi terzi	63,00
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	61,80
	- gli altri paesi terzi	55,80
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	54,15
	- gli altri paesi terzi	48,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (²):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e I c)	72,00
	- le zone I a) e V a)	69,00
	- gli altri paesi terzi	63,00

Periodo dal 27 ottobre 1972 al 30 ottobre 1972

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero (¹) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca	30,00
	- gli altri paesi terzi	1,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca	30,00
	- gli altri paesi terzi	1,00
10.01 B	Frumento duro	1,00
10.02	Segala (¹)	1,00
10.03	Orzo	1,00
10.04	Avena	1,00
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	1,00
10.07 C	Sorgo	1,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (²):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e la zona V a) (ad eccezione della Nigeria)	64,00
	- la zona IV	69,00

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 A (seguito)	- la zona V b), VI, VII, I c) e la Nigeria	67,00
	- gli altri paesi terzi	58,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	54,25
	- tenore in ceneri da 601 a 900	49,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII	56,80
	- gli altri paesi terzi	44,80
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	40,60
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	35,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	70,00
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	63,25
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,75
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	41,95
11.02 A I a	**Semole e semolini di grano duro:**	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII a) e I c)	67,00
	- le zone I a) e V a)	64,00
	- gli altri paesi terzi	58,00
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	56,80
	- gli altri paesi terzi	50,80
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	49,15
	- gli altri paesi terzi	43,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (²):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e I c)	67,00
	- le zone I a) e V a)	64,00
	- gli altri paesi terzi	58,00

(¹) La restituzione è concessa solo per il frumento tenero e la segala che non hanno subìto la denaturazione di cui all'art. 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(²) La restituzione è concessa solo alle farine, semole e semolini di frumento tenero fabbricati con frumento tenero che non ha subìto la denaturazione di cui all'art. 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

N.B. — Le zone sono quelle stabilite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 (« Gazzetta Ufficiale » n. L. 107 del 6 maggio 1972).

(2713)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a diciassette posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, laboratori chimici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, nonchè delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 la presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il proprio assenso con nota n. 96439/12106 del 26 maggio 1972;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciassette posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, laboratori chimici.

Un sesto dei posti di cui sopra è riservato ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata, purchè in possesso del titolo di studio prescritto e del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale ovvero laurea di ingegnere chimico.

E' ammessa, ai sensi della legge 21 giugno 1964, n. 465 anche la laurea in farmacia.

Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti;

C) cittadinanza italiana;

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale (Ufficio concorsi) 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio ed il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) la lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel programma d'esame.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi 00100 Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti il possesso dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*).

Gli aspiranti dovranno produrre, inoltre, un certificato in carta legale attestante i voti conseguiti nell'esame finale di laurea e nei singoli esami speciali.

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alla lettera *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine di 40 giorni di cui sopra e quello previsto dal precedente art. 6 sono prorogati per i cittadini residenti allo estero di giorni venti e per i profughi della Libia di cui al decreto-legge 18 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, di giorni settantacinque e cinquanta rispettivamente per i documenti di precedenza e preferenza e per quelli di rito.

Art. 8.

I documenti presentati o spediti al Ministero delle finanze Divisione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi, oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con l'osservanza dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

Chimica tecnologica ed analitica.

Merceologia.

Seconda prova (pratica):

Analisi chimica quantitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti (tempo concesso: 16 ore in due turni di 8 ore).

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e di quella pratica e comprende inoltre:

Strumentazione chimica: principi e metodi analitici;

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato;

Lettura e traduzione, senza l'uso del dizionario, dalla lingua inglese o tedesca, a scelta del candidato, di brani che trattano di argomenti di chimica.

Art. 11.

La prova scritta indicata come prima prova del programma avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno 4, nel giorno 4 luglio 1973, alle ore otto.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova scritta nella sede sopra indicata e nel giorno stabilito dal presente decreto senza alcun preavviso od invito.

Il diario della prova pratica indicata come seconda prova del programma di cui all'art. 10 del presente decreto sarà fissato con successivo provvedimento e ne sarà data singolarmente comunicazione agli interessati circa l'ora e il luogo in cui detta prova pratica si svolgerà.

L'amministrazione si riserva di variare la data degli esami per ragioni di forza maggiore ed in tal caso ne sarà data singolarmente comunicazione agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso della prova scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta e pratica sara data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non attenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nella prova scritta e pratica e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego ai sensi degli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e sarà loro corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti addì 3 aprile 1973
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 381.

ALLEGATO

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a diciassette posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, laboratori chimici.

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere la prova orale di lingua straniera in . . . .

. . . . lì . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6575)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, ad otto posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 1949, n. 674;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697;

Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad otto posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno nei giorni 28, 29 e 30 giugno 1973 presso l'Accademia navale.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione ,l'età di 28 anni se diplomati capitani di lungo corso, e l'età di 30 anni se patentati capitani di lungo corso.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche-decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare: 4/10;
visus binoculare: 10/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D, l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia e l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con la lane colorate e con le tavole pseudocromatiche, deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi né visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2, è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2, è elevato inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati pe rragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

i) i candidati dovranno, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici ed essere, altresì, sottotenenti di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere patentati capitani di lungo corso.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 500 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decerto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale di porto, con la carica di vice presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alle commissione con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la commissione esaminatrice riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione né consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratta a sorte.

La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, 5ª divisione (stato e avanzamento ufficiali), nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede degli esami, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizoine nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

a) della patente di capitano di lungo corso;

b) del diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta su navi mercantili, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile in bollo.

8) I concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere l'elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino all'età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi, dopo di che saranno promossi tenenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1973

Il Ministro per la difesa: TANASSI

Il Ministro per la marina mercantile: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1973
Registro n. 11 Difesa - Pers. militare, foglio n. 228.

Programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto
(D.P. 18 luglio 1949, n. 674 - *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1949)

Numero d'ordine	MATERIE DI ESAMI	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema di lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota A	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo . .	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correntemente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
(Parte marittima)

Tesi 1ª — Amministrazione della navigazione marittima - Dell'attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessioni e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª — Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª — Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati - Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª — Del pilotaggio marittimo - Del rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

Tesi 10ª — Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª — Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª — Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in genere e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª — Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª — La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a)* pirateria; *b)* tratta degli schiavi; *c)* protezione cavi sottomarini; *d)* polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezioni - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

Tesi 6ª — Diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª — Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi e dei belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª — Fondi del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª — Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri - Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª — Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª — Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il sindaco quale ufficiale del Governo. Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª — L'amministrazione autarchica locale - Le Regioni - La Provincia - Il Comune - Elementi costitutivi - Fini - Organici.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª — Nozioni di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato - Teoria dello Stato legittimo - Forma degli Stati.

Tesi 2ª — La sovranità - Forme di governo - La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª — Il potere legislativo - L'elettorato - Suffragio universale e suffragio ristretto - Le Camere - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª — Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni - Ordinanze e decreti - Decreti legge.

Tesi 5ª — Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

Tesi 3ª — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche - Inizio e fine dei soggetti di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dichiarazione di morte presunta - Atti dello stato civile.

Tesi 5ª — La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

Tesi 6ª — Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto, uso e abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª — Il possesso - Le azioni possessorie - La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª — Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª — Obbligazioni da contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

Tesi 10ª — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª — Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

Tesi 12ª — Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª — Dei reati in generale - Classificazione dei reati. Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminare - Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª — Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale. Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;

b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;

c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La divisione del lavoro - La libertà del lavoro;

b) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e della offerta;

c) Rilevazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici.

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari;

b) Il credito - Le Banche: loro specie e funzione economica;

c) Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario - Concetto, specie e leggi del salario;

b) La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale - Libertà di commercio - Mezzi di trasporto;

c) La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;

b) La distribuzione della ricchezza;

c) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare - La terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche;

b) L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione - Agricoltura e industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;

b) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche;

b) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio - I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania: caratteristiche del continente australiano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

Modello di domanda
su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto - ruolo normale - di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 5 maggio 1973.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . . . .;

di non aver riportato condanne penali, né di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Istituto nautico di . . . . nell'anno . . . . di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .;

di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso dell'Istituto nautico, di essere, altresì, sottotenente di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere capitano di lungo corso.

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . . . .

Allego una fotografia in bollo da L. 500 con firma autenticata.

. . . . . li . . . . . .

. . . .

(Firma per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) La firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(6586)

Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo chimici farmacisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 79, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo chimici farmacisti;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo chimici farmacisti, di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

magg. gen. chim. farm. s.p.e. Maggiorelli prof. Enzo.

Membri:

colonnello chim. farm. s.p.e. Ruggieri prof. Ruggero (libero docente);

ten. col. chim. farm. s.p.e. Alessandro prof. Antonino (libero docente);

ten. col. chim. farm. s.p.e. Cicero dott. Leonardo;

ten. col. chim. farm. s.p.e. Conti prof. Luigi.

Membro supplente:

ten. col. chim. farm. s.p.e. Gangemi dott. Giuseppe.

Segretario senza diritto a voto:

Cannella dott. Giovanni, direttore di sezione.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, ai segretario saranno attribuiti i compensi previsti dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1973
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 139

(5466)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1972, registrato alla Corte di conti il 14 luglio 1972, registro n. 16, foglio n. 88, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Visto l'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Del Grosso dott. Alfonso, sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.

Componenti:

Stefanelli prof. Giuseppe, ordinario di meccanica agraria nell'Università di Firenze;

Castagna prof. Arnaldo, ordinario di macchine nell'Università di Roma;

Lanza prof. Felice, direttore dell'Istituto sperimentale agronomico di Bari;

Piacco prof. Romeo, direttore dell'Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma.

Segretario:

Trimini dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

La spesa relativa presunta per il corrente esercizio finanziario sarà imputata per L. 180.000 al cap. 1184 e per Lire 80.000 al capitolo 1116 dello stato di previsione della spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1973

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1973
Registro n. 3, foglio n. 252

(5736)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.